

Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo

di Ferdinando della Corte *

La mia tesi è una provocazione apparentemente paradossale, sapendo bene che quanto sto per scrivere costituisce una rottura traumatica con un sistema radicato (incancrenito?) da decenni. Da sempre.

Il mio ragionamento è probabilmente sbagliato, ma potrebbe essere anche un sasso nello stagno, potrebbe causare delle piccole onde che a volte, anche dopo anni, potrebbero incrinare i convincimenti anche più consolidati.

Prendo spunto ancora una volta da una lezione illuminante di diversi anni fa dell'Avv. Nunzio Izzo.

L'Avv. Nunzio Izzo ha sempre affermato con forza e a ragion veduta che il diritto condominiale sia un *unicum*, un mondo a sé stante, per il quale l'applicazione delle norme relative ad altri istituti di diritto è una forzatura, che a volte ci fa deragliare.

Anche il decreto ingiuntivo in materia condominiale è un mondo a sé stante. Ma tutto ciò non viene detto e soprattutto non viene riconosciuto.

Il decreto ingiuntivo in materia **condominiale è disciplinato dall'art. 63 disp. att. c.c.**, che è norma speciale e quindi diversa e derogativa rispetto alla normativa generale dei decreti ingiuntivi prevista dagli artt. 633 e ss. c.p.c.

Difatti il decreto ingiuntivo in materia condominiale è per espressa previsione di legge **immediatamente** esecutivo, non **provvisoriamente** esecutivo.

Perdonatemi le continue citazioni, ma non intendo appropriarmi di idee altrui.

L'Avv. Izzo sosteneva, con la sua abituale veemenza, che noi avvocati dovremmo fare la massima attenzione a questa differenza e lottare affinché i giudici provvedano di conseguenza.

Non solo : il decreto ingiuntivo in materia condominiale è immediatamente esecutivo **nonostante opposizione**.

Si badi bene : l'art. 63 delle disp. att. c.c. è **inderogabile** per espressa disposizione dell'art. 72 disp. att. c.c.

È quindi norma speciale e inattuabile.

C
O
n
d
o
m
i
n
i
O

Eppure mi sembra che tutti noi abbiamo cancellato dalla mente e quindi dai nostri scritti l'inciso **nonostante opposizione**.

In certi situazioni lavorative agiamo quasi con il pilota automatico, ritenendo, almeno nei fatti se non consciamente, che "immediatamente" e "provvisoriamente" siano sinonimi : ma se il legislatore ha usato due avverbi dal significato diametralmente diverso, se il legislatore ha ritenuto di specificare che il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali è immediatamente esecutivo nonostante l'opposizione, se addirittura i due istituti sono in due codici diversi, la logica prima ancora che il diritto vuole che il legislatore abbia operato una scelta ben precisa, voluta, disciplinando in modo differente situazioni differenti.

Per cui – se diamo alle parole il significato che esse hanno, se abbandoniamo i preconcetti stratificati da anni – i decreti ingiuntivi emessi ex art. 63 disp. att. c.c. non sono provvisoriamente esecutivi.

Sono immediatamente esecutivi.

E rimangono esecutivi nonostante l'opposizione.

Il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 statuisce:

"I commi 1bis e 2 non si applicano:

- nei procedimenti per ingiunzione, **inclusa l'opposizione**, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ...".

L'art. 649 c.p.c. prevede la possibilità che il Magistrato sospenda la **esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.**

Ma la stessa facoltà non è concessa dal legislatore nel caso dei decreti ingiuntivi emessi immediatamente esecutivi in forza dell'art. 63 disp. att. c.c.

Quindi nel caso di giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi in materia condominiale non vi deve essere alcuna pronuncia sulla "concessione o sospensione della provvisoria esecuzione" perché non vi è una provvisoria esecuzione.

Altra conseguenza logica: nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi non si applicano i commi 1 bis e 2 dell'art. 5 comma 1 bis del D. Legisl. 4 marzo 2010 n. 28, cioè non si è tenuti a svolgere la procedura di mediazione.



* Avvocato, Coordinatore consulenti legali ANACI Roma,
Direttore Corsi di Formazione Dm140